

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 685**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore DE GREGORIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2006**

---

Nuove norme in materia di conferimento di incarichi di funzioni  
dirigenziali a persone estranee alla pubblica amministrazione

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di correggere uno dei fattori di maggiore criticità della vigente normativa in materia di conferimento di incarichi di livello dirigenziale, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Mi riferisco, più propriamente, alla possibilità di conferire tali incarichi a persone estranee alla pubblica amministrazione.

La disciplina della dirigenza pubblica è, infatti, uno snodo troppo essenziale per la costruzione di un sistema amministrativo che sia, al tempo stesso, imparziale ed efficiente per non comprendere che la previsione e l'impiego sempre più esteso di incarichi dirigenziali da conferire, sia pure a tempo determinato, a persone esterne ha mortificato, nel corso degli anni, l'alta professionalità dei dirigenti di ruolo dello Stato. Ciò, fra l'altro, è avvenuto al di fuori dell'impiego di criteri uniformi e controllabili, oltre che, naturalmente, in violazione del principio costituzionale del pubblico concorso. È evidente, altresì, l'assoluta carenza di responsabilità e di responsabilizzazione in cui viene a trovarsi un dirigente chiamato solo occasionalmente a gestire le sue competenze.

L'insieme delle aporie difficilmente superabili che caratterizzano la presente situazione evidenzia, senza alcun dubbio, la necessità di modificare con urgenza l'attuale impianto normativo, dal momento che il meccanismo di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia a persone che non sono pubblici dipendenti è apparso, soprattutto con riferimento a quanto è avvenuto nella passata legislatura, più un *escamotage* per aggirare la trasparenza delle procedure concorsuali, che un metodo per la selezione meritocratica della dirigenza.

Occorre, dunque, riattivare, senza indugio, la regola del pubblico concorso in quanto strumento di selezione tecnica e neutrale dei più capaci in grado di assicurare le provviste di personale ad ogni amministrazione chiamata ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed efficienza. L'eccesso di personale dirigenziale proveniente dall'esterno, non selezionato in base a condivisi ed adeguati criteri meritocratici, ha contribuito, in primo luogo, a ledere la suscettibilità professionale del personale di ruolo dello Stato, ma, soprattutto, a generare dubbi di costituzionalità in ordine al rispetto di altri principi costituzionali.

Il contenuto dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 luglio 2002, n. 145, deve essere, pertanto, ricondotto alla originaria fisiologia: quella di servirsi, nell'ambito della pubblica amministrazione, di poche e ben determinate professionalità immesse dall'esterno unicamente negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica e nelle strutture di raccordo tra chi è responsabile dell'indirizzo politico e chi, invece, di quello amministrativo-gestionale. Ne consegue, pertanto, che non deve essere più consentito affidare a persone che non appartengono ai ruoli dell'amministrazione la direzione di uffici dirigenziali, giacché è evidente la violazione degli articoli 97 e 98 della Costituzione, i quali impongono un assetto normativo orientato a garantire, oltre al buon andamento, l'imparzialità dell'amministrazione, tramite pubblici funzionari posti al servizio esclusivo della Nazione.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, il presente disegno di legge modifica l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», abrogando esplicitamente il comma 6 che prevede la possibilità di conferire gli incarichi di funzione dirigenziale, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministra-

zioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Si tratta di una disposizione che, da sempre, per la sua formulazione volutamente generica, si è prestata ad una applicazione indiscriminata mai seriamente sindacata in sede di convalida da parte dei competenti organi di controllo.

La possibilità di conferire incarichi a persone estranee alla pubblica amministrazione deve essere quindi limitata espressamente agli incarichi di segretario generale dei Ministeri, nonché agli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e a quelli di livello equivalente di cui all'articolo 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis»;

*b)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, a tempo determinato, anche a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La durata di tali incarichi non può eccedere il termine di tre anni. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.»;

*c)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti

della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli.»;

*d)* il comma 6 è abrogato.





